

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3199-ter

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in
materia di opere pubbliche e in materia urbanistica

(Già articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 del disegno di legge n. 3199: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 26 maggio 1971).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1971 si provvederà con la corrispondente riduzione del Capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

All'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono soppresse le parole « e l'acquisto » e le parole « o del valore accertato dell'immobile da acquistare ».

È soppresso il secondo comma del citato articolo.

All'articolo 8, primo comma, del richiamato decreto-legge sono soppresse le parole « l'acquisto e ».

È soppresso il secondo comma del predetto articolo 8.

Al terzo comma dello stesso articolo 8 sono soppresse le parole « acquistare o ».

ART. 3.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvede, sentite la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

ART. 4.

All'articolo 8 quarto comma del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nel-

la legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro » sono sostituite con le parole: « nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 5 milioni ».

ART. 5.

L'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;

b) gli IACP e i comuni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le Camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8 ».

ART. 6.

L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.

L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo ».

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'erogazione del contributo, gli Istituti indicati nell'articolo 4 debbono in-

viare all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo ».

La lettera *a*) del quarto comma del predetto articolo 11 è soppressa.

È altresì soppresso il quinto comma dello stesso articolo 11.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

« Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente norma si applica anche ai negozi stipulati successivamente al 1° dicembre 1970 e già registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i negozi stipulati successivamente al 1° dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la penalità e la sovrattassa per l'omessa o ritardata registrazione sono condonate.

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte ».

Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Per i fabbricati o porzione di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici auto-

rizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260 ».